REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 967/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lufenuron»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (²).
- L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda di fissazione dei limiti massimi di residui per il lufe-(3)nuron nei salmonidi.
- Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di stabilire LMR per il lufenuron per i salmonidi, applicabili a «muscolo e pelle in proporzioni naturali».
- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (6)Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare gli LMR per il lufenuron dai salmonidi ad altre specie di pesci.
- Il regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe quindi essere modificato per includere la sostanza lufenuron per pesci. (7)
- (8)È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR.
- (9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Una voce relativa alla seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:

Classificazione terapeutica		Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti»	
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14. paragrafo 7. del regolamento	(CE) n. 470/2009]	NESSUNA	
Tessuti campione	Tessuti campione		proporzioni naturali
LMR		1 350 µg/kg	
Specie animale		Pesci	
Residuo marcatore		Lufenuron	(isomeri RS)
Sostanze farmacologicamente	attive	«Lufenuron	(isomeri RS)

14CE1510